



COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DI VB

DETERMINAZIONE DETERMINA SERVIZIO OOPP-URBANISTICA N. 93 DEL 21/08/2024

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/23, PER LA CONSULENZA TECNICA SCIENTIFICA NELL'AMBITO RICORSO TAR PIEMONTE – AGENZIA DELLE DOGANE - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA - PROGETTO SAASTAL VALLE ANZASCA BIKE ID 3964991.

AGGIUDICATARIO: PROF. ARCH. LEOPOLDO SDINO DOTTORE DI RICERCA IN INGEGNERIA ERGOTECNICA EDILE PROFESSORE DI ESTIMO E VALUTAZIONE ECONOMICA AL POLITECNICO DI MILANO – CUP: D81B1900000007

L'anno duemilaventiquattro del mese di agosto del giorno ventuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DETERMINA SERVIZIO OOPP-URBANISTICA

Visto l'art. 50 c. 10 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 in ordine ai compiti attribuiti ai responsabili degli uffici comunali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 05.04.22 all'oggetto: "Riorganizzazione uffici e servizi comunali" con la quale si è dato atto che il Sindaco, come previsto dall'art. 21 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 18.06.12, assume la Responsabilità dell'Area Tecnica Manutentiva – Edilizia Pubblica;

Visto il D.Lgs.n.36/23 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)";

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del

- visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

Visti altresì:

- lo statuto del Comune di Macugnaga
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che il Progetto "Saastal Valle Anzasca Bike, finanziato dal programma di Cooperazione territoriale Interreg Italia Svizzera 2014 – 2020, prevede la realizzazione di un itinerario di cicloturismo per e-bike (bici a pedalata assistita) tra i comuni di Macugnaga e Saastal nel Vallese.

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 06.08.21 è stato approvato il Progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Franco Falciola di Domodossola (VB), relativo alla "REALIZZAZIONE DI "ITINERARIO DI CICLOTURISMO PER E-BIKE TRA I COMUNI DI MACUGNAGA E SAASTAL NEL VALLESE", NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG ITALIA SVIZZERA "SAASTAL VALLE ANZASCA BIKE"".

DATO ATTO, che con Determinazione Responsabile Servizio Tecnico n. 2/22 del 14.01.22 si è preso atto dell'aggiudicazione avvenuta con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2212 DEL 30/12/21 per la "Realizzazione dell'itinerario di cicloturismo per e-bike tra i comuni di Macugnaga e Saastal nel Vallese, nell'ambito del progetto INTERREG Italia-Svizzera "Saastal Valle Anzasca Bike" (CUP D81B19000000007 – CIG 88998314E0";

Dato atto che occorre provvedere all'affidamento dell'incarico per le attività di consulenza tecnico scientifica nell'ambito del ricorso al TAR Piemonte – Agenzia delle Dogane e dei monopoli relativa al Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera - Progetto Saastal Valle Anzasca Bike id 3964991, al Prof. Arch. Leopoldo Sdino Dottore di Ricerca in Ingegneria Ergotecnica Edile Professore di Estimo e Valutazione Economica al Politecnico di Milano, per un'offerta come di seguito specificato:

| | | |
|--------------------------|----|----------|
| Compenso Lordo = | €. | 1.500,00 |
| Ritenuta d'acconto 20% = | €. | 300,00 |
| Marca da bollo = | €. | 2,00 |
| TOTALE = | €. | 1.198,00 |

DATO ATTO che l'art. 17, c. 2, del D.Lgs. 36/23 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Attività di consulenza tecnico scientifica nell'ambito del ricorso al TAR Piemonte – Agenzia delle Dogane e dei monopoli - Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera - Progetto Saastal Valle Anzasca Bike id 3964991;

Importo del contratto: €. 1.502,00 onnicomprensivo;

Ai sensi dell'art. 18, c. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/23, l'incarico di cui alla presente determinazione, è considerato come affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo,

mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.07.14;

CONSIDERATO che:

per le norme del D.Lgs. 36/23 l'importo del presente affidamento non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/23;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/23, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

che l'art. 50 del D.Lgs. 36/23, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Preso atto che l'allegato I.1 al D.Lgs. 36/23 definisce, all'art. 3, c.1, lettera d), che l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, c.1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Preso atto che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/23, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/23;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

in conformità a quanto disposto dall'art. 53, c.1, del D.Lgs. 36/23, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/23, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, c. 3 e 4, dello stesso, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/13;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in L. n. 102/09, la compatibilità dei

pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

la L. n. 241/90 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
l'art. 107 c. da 1 a 6 del D.Lgs n. 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
l'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/00 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/00 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/00 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

DATO atto che con la sottoscrizione della presente il sottoscritto responsabile P.O., dichiara l'assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale, e di non incorre nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 D.P.R. 62/2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica;

VISTA la nota di credito presentata dal Prof. Arch. Sdino Leopoldo per € 1.502,00

DETERMINA

1. Di approvare le premesse, che costituiscono altresì motivazione del presente provvedimento.
2. Di affidare l'incarico, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera B) del D.LGS n. 36/23, per le attività di consulenza tecnico scientifica nell'ambito del ricorso al TAR Piemonte – Agenzia delle Dogane e dei monopoli - Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera - Progetto Saastal Valle Anzasca Bike id 3964991, al Prof. Arch. Leopoldo Sdino Dottore di Ricerca in Ingegneria Ergotecnica Edile Professore di Estimo e Valutazione Economica al Politecnico di Milano, per un'offerta come di seguito specificato:
Compenso Lordo = €. 1.500,00
Ritenuta d'acconto 20% = €. 300,00
Marca da bollo = €. 2,00
TOTALE = €. 1.198,00
3. Di impegnare e liquidare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/00 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/11, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

| | | | | | |
|----------------|---|-------------|-------|------|--|
| Eserc. Finanz. | 2024 | | | | |
| Cap./Art. | 7830/6/2 | | | | |
| Titolo | 2 | Miss./Prog. | 06/01 | CIG: | |
| Creditore | Prof. Arch. Leopoldo Sdino Dottore di Ricerca in Ingegneria Ergotecnica Edile Professore di Estimo e Valutazione Economica al Politecnico di Milano | | | | |

| | |
|---------|--|
| Causale | Consulenza tecnico scientifica nell'ambito del ricorso al TAR Piemonte – Agenzia delle Dogane e dei monopoli - Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera - Progetto Saastal Valle Anzasca Bike id 3964991 |
| Importo | €. 1.502,00 omnicomprensivo |

4. Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;
5. Di inviare il presente atto al Responsabile dell'Ufficio finanziario comunale per le verifiche contabili e l'apposizione del visto di copertura e compatibilità monetaria, ai sensi art. 9 L. 102/09 ed il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Alessandro BONACCI

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

